

L'assoluzione penale irrevocabile entra nei giudizi tributari pendenti

Cassazione

Efficacia di giudicato anche se emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma

I giudizi devono riguardare gli stessi fatti: conta il valore degli accertamenti di fatto

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli all'Ufficio. A fornire questo principio è la Cassazione con l'ordi-

nanza 30814 depositata ieri.

La vicenda origina da due avvisi di accertamento per il recupero di costi e Iva di alcune fatture considerate oggettivamente inesistenti. I provvedimenti venivano impugnati e i giudici di merito confermavano la legittimità della pretesa erariale e l'interessato ricorreva in Cassazione. Nelle more dell'udienza, il ricorrente depositava copia di una sentenza di assoluzione emessa nel relativo procedimento penale (già in atti dal ricorso introduttivo) con attestazione di irrevocabilità. Il giudice penale aveva assolto il ricorrente con la formula «perché il fatto non sussiste».

I giudici di legittimità hanno affermato la rilevanza delle recenti modifiche. In passato, il giudicato penale non aveva alcuna valenza enunciativa nel parallelo procedimento tributario. Il Dlgs 87/2024, introducendo l'articolo 21 bis nel Dlgs 74/2000, ha ora previsto che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, in seguito a dibattimento nei confronti del

medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario, ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado. Tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio in Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza.

La Cassazione ha evidenziato che la nuova disposizione non presuppone una sospensione obbligatoria del processo tributario in pendenza di quello penale, poiché impone solo di riconoscere efficacia vincolante al giudicato penale assolutorio. In tale contesto, è necessario che il giudizio penale abbia riguardato gli stessi fatti materiali, con la conseguenza che ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo, ma il valore degli accertamenti di fatto. La *ratio* dalla riforma è il rafforzamento dell'integrazione dei sistemi sanzionatori nel rispetto del principio del *ne bis in idem*.

Per la Cassazione la nuova norma ha carattere processuale, poiché disciplina i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove, dal momento che consente la produzione del

giudicato in ogni stato e grado. In assenza di una disciplina transitoria, secondo la Suprema Corte, va applicato il principio per il quale in caso di successione di leggi processuali nel tempo, la novella può rilevare sia per i processi iniziati successivamente all'entrata in vigore, sia per quelli iniziati prima ma comunque pendenti.

Così è stato affermato il principio secondo cui l'efficacia della sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile è applicabile anche ai casi in cui detta irrevocabilità sia intervenuta prima dell'operatività della nuova norma e, all'entrata in vigore, risulti ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti. Nella specie, il contribuente è stato assolto in esito a giudizio dibattimentale e la decisione, divenuta irrevocabile è stata presentata tempestivamente negli atti del processo dinanzi alla Cassazione. Da qui l'accoglimento del ricorso.